



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di _____ in San Giuseppe Jato nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- Il Comune di San Giuseppe Jato (di seguito Comune) con sede in San Giuseppe Jato, via Vittorio Emanuele III n. 143 cap 90048 Codice fiscale 80025760820, in persona della Dott.ssa Di Simone Elisa nata a San Giuseppe Jato il 06.07.1965, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile del Settore Affari Generali, giusta determinazione sindacale n. _____, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

- L'Avv. _____ del foro di Palermo (di seguito legale) nata a _____ il _____ con studio legale in via _____ C.F. _____ Partita Iva _____, iscritta all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

S I CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale n.del e per le motivazioni ivi indicate, l'Ente affida al Professionista, che accetta, l'incarico di patrocinio legale avente per oggetto la difesa e rappresentanza dell'Ente nel giudizio innanzi a proposto da mediante

L'incarico è conferito dall'Ente esclusivamente per il presente grado di giudizio (in caso di giudizio cautelare, anche per il successivo reclamo e l'eventuale fase di merito. Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e segg. del Codice Civile e non implica un rapporto esclusivo a favore del professionista il quale dà atto che, laddove il contenzioso giustifichi un affidamento fiduciario ad altri studi legali, l'Ente esercita tale diritto nell'ambito della propria attività discrezionale. All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Ente, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività, sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente.

Art. 2

Il professionista si impegna a dare esecuzione all'incarico secondo la migliore diligenza propria dell'attività professionale esercitata.

Il professionista incaricato dovrà fornire all'Ente la valutazione circa la convenienza economica dello specifico contenzioso tenendo conto delle possibilità di successo, dei costi legali e delle possibilità di eventuale recupero unitamente ad una valutazione di merito sulla convenienza dell'Ente nel procedere nella controversia piuttosto che conciliare.

Il Professionista, in particolare, con la sottoscrizione per accettazione, si impegna:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente;
- ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;
- a cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte con buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 162/2014. Al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, l'Ente ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità. Per tutti i giudizi il legale incaricato invierà periodicamente una relazione circa l'andamento processuale, nonché un'eventuale relazione sull'opportunità e disponibilità della controparte ad una transazione della lite. Nel caso in cui l'Ente sia parte convenuta o resistente ed intervenga rinuncia alla lite, da parte dell'attore o ricorrente, il legale incaricato è tenuto ad esprimere la propria valutazione in ordine all'opportunità di accettare la rinuncia. Il legale in tali ipotesi stilerà lo schema di atto di transazione senza oneri aggiuntivi o provvederà a verificare la coerenza, qualora trasmesso da controparte. L'atto formerà oggetto di proposta di deliberazione;
- a fornire, su richiesta dell'Ente, pareri sia orali che scritti relativi alla causa affidata senza costi aggiuntivi;
- in caso di accoglimento delle domande dell'Ente, a curare per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Il Professionista si impegna altresì a rispettare le previsioni del D.P.R. n. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici integrato dal Codice di comportamento adottato dall'Ente ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 3

Il professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la pubblica amministrazione a norma di legge;
- di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- che non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale
- l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e s.m. in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con l'Ente per tutta la durata del rapporto instaurato. Il professionista si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle predette situazioni. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Ente è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1453 e ss del c.c.. o di revocare l'incarico.

Art. 4

Le parti concordano che, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, al professionista spetta il compenso complessivo pari ad euro L'indicato compenso è commisurato al grado di complessità dell'incarico ed al valore della controversia e, pertanto, ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l'incarico professionale conferito e liberamente determinato. Le parti concordano che le spese vive (contributo unificato, marche giudiziarie, ecc.) saranno anticipate dal professionista per conto dell'Ente. Il Professionista assume l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n° 136/2010 e s.m.i. e si impegna a comunicare il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al momento della prima liquidazione.

Art. 5

L'importo per le competenze professionali, determinato secondo le modalità stabilite ed accettate nel presente disciplinare, verrà liquidato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito. Il Professionista è tenuto altresì a presentare la certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa Forense nel rispetto della normativa previdenziale forense che riproduce contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC. In caso di assenza di personale dipendente (lavoratori subordinati e lavoratori impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), il Professionista presenta dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) attestante l'assolvimento degli specifici obblighi contributivi.

Nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole all'Ente e di condanna di controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel presente disciplinare, al professionista verrà

liquidato quanto pattiziamente convenuto, con obbligo per il professionista di recuperare senza indugi, tutte le somme dovute dal soccombente all'Ente, in virtù della sentenza. Solo in caso di integrale recupero di dette somme, al professionista verrà liquidata l'ulteriore somma riconosciuta giudizialmente a titolo di spese processuali.

Il compenso verrà liquidato a seguito dell'accertamento da parte del Responsabile della Settore Affari Generali del puntuale e regolare adempimento dell'attività e delle prestazioni rese dal Professionista rispetto agli impegni assunti con il presente atto.

Art. 6

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista mediante comunicazione a mezzo PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata avuto riguardo all'utile che ne sia derivato all'Ente

Art. 7

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili. Le parti garantiscono che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito dell'attuazione del presente atto.

Art. 8

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Palermo.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile, alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Art. 10

Il presente contratto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto